

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, dall'avv. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US CITTA' DI PALERMO SpA) E DELLA SOCIETA' US CITTA' DI PALERMO SpA (nota n. 2652/309pf/08-09/SP/blp del 18.11.2008)

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US CITTA' DI PALERMO SpA) E DELLA SOCIETA' US CITTA' DI PALERMO SpA (nota n. 3202/411pf/08-09/SP/blp del 10.12.2008)

1. Il deferimento

Con provvedimento del 12 novembre 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Maurizio Zamparini, Presidente del CdA e legale rappresentante della US Città di Palermo, per aver rilasciato dichiarazioni, a vari quotidiani sportivi, successivamente pubblicate in data 11 novembre 2008, esprimenti giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, nonché lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito Federale, idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il deferimento del Signor Maurizio Zamparini per i suddetti comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all'art. 5, comma 1 del CGS con il conseguente deferimento della US Città di Palermo, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio dirigente Signor Maurizio Zamparini, ai sensi dell'art. 4 comma 1, dell'art. 5 comma 2 del CGS.

Con un nuovo provvedimento del 10 dicembre 2008, il Procuratore Federale deferiva per una seconda volta a questa Commissione il Signor Maurizio Zamparini. Tale ultimo deferimento scaturiva per le nuove dichiarazioni rilasciate dal Signor Maurizio Zamparini, il quale, successivamente alla gara di Serie A del 7 dicembre 2008 Cagliari-Palermo, rilasciava nuove dichiarazioni, che venivano pubblicate in data 8 e 9 dicembre da vari quotidiani. Il deferito nelle dichiarazioni riportate a mezzo degli organi di stampa, esprimeva nuovi giudizi che adombravano dubbi sulla regolarità del campionato, sull'operato degli arbitri, ed in particolare dell'arbitro Banti, nonché sulle Istituzioni Federali nel loro complesso. Di conseguenza veniva nuovamente richiesto anche il deferimento della U.S. Città di Palermo, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio dirigente Signor Maurizio Zamparini, ai sensi dell'art. 4 comma 1, dell'art. 5 comma 2 del CGS.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Maurizio Zamparini e la US Città di Palermo facevano pervenire due memorie difensive congiunte, ognuna predisposta per contestare gli addebiti loro mossi, sia nel primo che nel secondo deferimento.

3. Il dibattimento

Entrambi i deferimenti sopra menzionati per motivi di connessione ed economia processuale, vengono riuniti da questa Commissione in un unico procedimento. Ciò a seguito della precedente riunione dell'11 dicembre 2008, che era stata convocata per la discussione unicamente del deferimento del 12 novembre 2008.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi uno unitamente all'ammenda di € 40.000,00 per il Signor Maurizio Zamparini e dell'ammenda per la US Città di Palermo di € 40.000,00.

E' comparso altresì il difensore del Signor Maurizio Zamparini e della US Città di Palermo, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti, o in via subordinata dell'applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta sia del primo che del secondo deferimento, riguardano alcune dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Maurizio Zamparini e pubblicate da alcuni quotidiani a tiratura nazionale in data 11 novembre 2008, nonché da nuove dichiarazioni rilasciate in data 7 dicembre 2008 e citate da altri quotidiani in data 8 e 9 dicembre 2008.

L'eccezione preliminare sollevata dal difensore dei deferiti al punto 2 pagina 3 della memoria difensiva del 9 gennaio 2009 non può trovare accoglimento in quanto non è stata fornita idonea prova che la documentazione fondante il deferimento del 10 dicembre 2008 sia pervenuta ai deferiti in modo illeggibile. Inoltre, tutte le prove indicate dalla Procura Federale sono facilmente consultabili anche direttamente alla fonte, essendo tutte pervenute da organi di stampa a tiratura nazionale.

Nel merito la Commissione rileva che tutte le dichiarazioni rilasciate dal Signor Zamparini, contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione dell'arbitro Rizzoli, dell'arbitro Banti e delle Istituzioni Federali, che travalicano il diritto di critica.

In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale, delle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare oltre ogni ragionevole dubbio che, il comportamento posto in essere da parte dal Signor Maurizio Zamparini risulta essere contrario a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 CGS, con la conseguente responsabilità diretta per l'US Città di Palermo a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, Signor Maurizio Zamparini, ai sensi dell'art. 4 comma 1, dell'art. 5 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti ed entrambi riuniti nel presente procedimento, infligge al Signor Maurizio Zamparini la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) e dell'inibizione di mesi 1 (uno) ed alla Società US Città di Palermo SpA la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

(92) – APPELLO DELLA SOCIETA' AS POL. CICOGNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2008/2009 E € 1.500,00 DI AMMENDA E LE SANZIONI IRROGATE AI TESSERATI MARCO DAMIANI (squalifica mesi 4), GIANCARLO TORCOLETTI (inibizione mesi 4), GUGLIELMO BELLAGAMBA E DINO GENTILI (inibizione mesi 1), PALMERINO BROCCINI (inibizione mesi 2) E EMANUELE GUIDUCCI (inibizione mesi 6) INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - C.U. n. 73 del 21.11.2008).

La Procura Federale l'11 settembre 2008 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche il calciatore Marco Damiani, all'epoca dei fatti tesserato per l'AS Polisportiva Cicogna Calcio, i sigg.ri Emanuele Guiducci, Palmerino Bocchini, Franco Dini, Guglielmo Bellagamba, Dino Gentili, quali dirigenti accompagnatori della AS Polisportiva Cicogna Calcio, il sig. Giancarlo Torcoletti, all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Cicogna Calcio, la società Polisportiva Cicogna Calcio, contestando al calciatore la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 6 stesso codice nonché agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale; ai dirigenti accompagnatori la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, nonché all'art. 61 NOIF; al Presidente la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale; alla AS Polisportiva Cicogna Calcio la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS per il fatto ascritti al presidente ed ai dirigenti.

Era accaduto che la Società Cicogna Calcio, partecipante al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2006/2007, aveva impiegato in gare di campionato il calciatore Damiani in posizione irregolare in quanto privo di tesseramento.

Tale calciatore, difatti, tesserato per la società Cicogna Calcio stagione 2005/2006, aveva in precedenza chiesto lo svincolo per decadenza ai sensi dell'art. 32 bis NOIF e la società non lo aveva tesserato per la successiva stagione 2006/2007.

La società Cicogna Calcio avanti il primo giudice contestava la fondatezza del deferimento ed eccepeva che il calciatore non l'aveva informata dell'iniziativa assunta, per cui non lo aveva tesserato per la stagione 2006/2007 perchè lo riteneva a tutti gli effetti già tesserato in forza del modulo di richiesta di tesseramento sottoscritto dal calciatore per la stagione 2005/2006.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 21 novembre 2008, accoglieva parzialmente le richieste sanzionatorie della Procura federale e, per l'effetto, squalificava per mesi 4 il calciatore Marco Damiani; inibiva per mesi 4 il presidente Giancarlo Torcoletti, per mesi 1 ciascuno i dirigenti Guglielmo Bellagamba e Dino Gentili, per mesi 2 il dirigente Palmerino Brocchini, per mesi 6 il dirigente Emanuele Guiducci; comminava alla società Polisportiva Cicogna Calcio la penalizzazione di 10 punti nella classifica del campionato di competenza della stagione 2008/2009 e le comminava l'ammenda di € 1.500,00.

Avverso tale decisione ricorre la Società Polisportiva Cicogna Calcio, per il calciatore Damiani per il Presidente Torcoletti, per i dirigenti Guiducci, Bellagamba, Brocchini e Gentili, concludendo gradatamente per l'applicabilità al caso in esame degli art. 17 n. 5, 29 n. 7 e 46 n. 6 CGS; per l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per la improcedibilità del provvedimento a carico del Presidente e dei dirigenti della Società in quanto la violazione dell'art. 17 n. 5 nella ipotesi dell'art. 46 n. 6 CGS è contestabile soltanto alla Società medesima ed al calciatore con conseguente assoluzione dei

medesimi; in subordine, per l'irrogazione di una sanzione tra quelle previste dagli art. 18 lettere A), B), C), per la Società e 19 lettere A) e B) per il calciatore, ovvero e comunque per la riduzione al minimo della pena applicata.

All'udienza di discussione del deferimento, la Procura federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di primo grado.

Sono altresì comparsi i ricorrenti, i quali, a mezzo del proprio difensore, si sono riportati al ricorso, istando per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Tanto esposto in premessa, osserva questa Commissione che il ricorso per Guglielmo Bellagamba e Dino Gentili, inibiti ciascuno per mesi 1, è inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 b CGS, il quale prevede la non impugnabilità di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Il ricorso della Società Polisportiva Cicogna Calcio, del Presidente Torcoletti, dei dirigenti Brocchini e Guiducci, nonché del calciatore Damiani è infondato.

Per stessa ammissione dei ricorrenti, il nominativo del calciatore Marco Damiani era stato inserito nell'elenco dei calciatori svincolati, pubblicato al n. 1936 pag. 38 del Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 agosto 2006 del Comitato Regionale Marche, per cui il calciatore stesso, per essere utilizzato dalla società Polisportiva Cicogna Calcio nella stagione 2006/2007, avrebbe dovuto tesserarsi per tale Società, sottoscrivendo la relativa richiesta, cosa che con tutta evidenza non è stata fatta.

Non può ritenersi fondata l'eccezione dei ricorrenti sulla mancata conoscenza di tale Comunicato Ufficiale, atteso che esso fa fede e si presume noto (presunzione assoluta) a far data dalla sua pubblicazione (art. 22 comma 11 CGS).

Il Comunicato, peraltro, come da prassi era stato inviato in copia a tutte le Società, sicchè la mancata conoscenza da parte della Polisportiva Cicogna Calcio del dato afferente lo svincolo del calciatore Damiani non poteva che essere imputato a fatto e colpa della Società medesima.

Parimenti infondate risultano le ulteriori eccezioni sollevate dai ricorrenti.

Il deferimento è stato promosso in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Procura federale, dai quali era emerso che il calciatore Damiani aveva disputato con la società Polisportiva Cicogna Calcio n. 28 gare del Campionato 2006/2007 senza essere tesserato.

Le distinte dei calciatori partecipanti ad ogni singola gara erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori della squadra, il Guiducci per 18 gare, il Brocchini per 5 gare, il Dini per 3 gare, il Bellagamba ed il Gentili per una gara ciascuno.

Tali dirigenti, sottoscrivendo le distinte, avevano certificato il regolare tesseramento dei calciatori partecipanti alle gare e quindi anche del Damiani.

La violazione contestata ai dirigenti e per altro motivo al Presidente della Società e al calciatore Damiani non può che essere quella afferente l'art. 1 comma 1 CGS a cui ha fatto seguito la responsabilità soggettiva e oggettiva della Società ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Risulta conforme alla norma il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale della Procura federale, che è stato attivato ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 4, 35 comma 4.1 in relazione all'art. 30 comma 1 CGS, così come appaiono conformi all'art. 1 comma 6 CGS con riferimento agli art. 18 comma 1 lettere b) e g), 19 comma 1 lettere e) ed h) le sanzioni contenute nella decisione impugnata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso della Società Polisportiva Cicogna Calcio proposto per i sigg.ri Guglielmo Bellagamba e Dino Gentili; rigetta il ricorso per il Presidente sig. Giancarlo Torcoletti, per i dirigenti sigg.ri Palmerino Bocchini, Emanuele Guiducci e il calciatore Marco Damiani.
Dispone incamerarsi la tassa versata.

(123) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AS LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GREGORIO-CS LAZZARO DEL 2.11.2008 (delibera G.S. CU n. 56 del 13.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria CU n. 75 del 23.12.2008 – Campionato di Promozione).

Visti gli atti;
letto il ricorso;
considerato che la Società AS Lazzaro ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria, che ha accolto, confermando il risultato acquisito sul campo San Gregorio-Comprensorio Lazzaro 3-0, il reclamo della Soc. San Gregorio che ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo (CU n. 56 del 13.11.2008), che aveva inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile;
considerato, altresì, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. SSC Venezia SpA), SANDRO MAZZA (Responsabile del controllo contabile della Soc. SSC Venezia SpA) E DELLA SOCIETA' SSC VENEZIA SpA (nota n. 3421/387pf/08-09/SP/blp del 22.12.2008)**

Con nota del 22.12.08 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione il sig. Pirro Michele, all'epoca dei fatti amministratore delegato della SSC Venezia SpA; il sig. Sandro Mazza, all'epoca dei fatti responsabile del controllo contabile della medesima Società e la

SSC Venezia SpA, per rispondere:

il primo:

- della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte CGS vigente, in relazione all'allegato A) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del CU del C.F. n. 93/A del 5 maggio 2008, per il mancato pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione mendace in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2008;

il secondo:

- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione mendace in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2008;

la terza:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al legale rappresentante;
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta al Sindaco Effettivo della società, Dott. Sandro Mazza.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 15.1.2009 è comparso, per la Procura federale, l'avv. Mensitieri, il quale ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 9 per Pirro Michele e di mesi 6 per Mazza Sandro, nonché della penalizzazione di punti 2 in classifica per la SSC Venezia SpA.

Per i deferiti Pirro Michele e Mazza Sandro è comparso l'avv. Cozzone, il quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per Pirro Michele, di cui ha negato la qualità di legale rappresentante della Società e concluso per la improcedibilità del deferimento e, comunque, per il proscioglimento del predetto, mentre, con riferimento a Mazza Sandro, ha eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto soggetto non tesserato.

Per la SSC Venezia SpA è comparso l'avv. Chiacchio, su mandato di Pirro Michele, qualificatosi legale rapp.te della Società, il quale, ritenuto che i fatti ascritti a Pirro Michele non sono riferibili alla Società, per non esserne questi il legale rappresentante, ha concluso per la improcedibilità del deferimento.

Preliminarmente si osserva quanto segue.

Con delibera consigliare del 24.7.2008 in atti, Pirro Michele è stato nominato Consigliere Delegato della Società con specifico mandato, tra l'altro, alla rappresentanza della Società nei rapporti con la Lega e con la COVISOC, ma non ne è il legale rappresentante.

Mazza Sandro, in quanto soggetto che svolge attività all'interno o nell'interesse della SSC Venezia SpA è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel CGS e di quelle statutarie e federali ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Quanto al deferimento, lo stesso è fondato nei termini di seguito specificati..

Il CU n. 93/A del 5.5.2008, par. IV, lett. A, punto 2, prevedeva che le Società professionistiche documentassero alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.10.2008, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di maggio e giugno 2008, con la precisazione, all'ultimo capoverso, che la inosservanza della disposizione avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni previste dal CGS.

Il 31 ottobre 2008 la Soc. Venezia faceva pervenire alla Commissione di Vigilanza la dichiarazione prescritta dalla citata disposizione.

La dichiarazione era sottoscritta dai signori Pirro Michele, qualificatosi Consigliere Delegato della SSC Venezia SpA e Mazza Sandro, qualificatosi responsabile del controllo contabile della medesima Società.

Dalla documentazione in atti emergeva, però, come dalla Co.Vi.So.C. comunicato alla Procura federale in data 24.11.2008, l'omesso versamento delle ritenute entro il termine del 31 ottobre 2008 e, dunque, il contenuto mendace della suddetta dichiarazione.

La società, invero, il 16.10.2008, premesso il mancato versamento delle ritenute dovute alle scadenze dei 16.7 / 20.8 / 16.9 e 16.10.2008, si era limitata a richiedere all'Agenzia delle Entrate la immediata iscrizione a ruolo dei corrispondenti importi, al solo fine di richiedere al competente concessionario la dilazione del relativo pagamento, sì da potere depositare, in luogo delle quietanze di pagamento, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli accordi di dilazione.

La società non otteneva l'iscrizione a ruolo degli importi non versati; né, conseguentemente, poteva accedere alla dilazione.

L'omesso versamento delle ritenute Irpef configura violazione dell'art. 10, 3 comma, CGS, sanzionata con una penalizzazione in classifica non inferiore a punti 2.

La trasmissione alla Co.Vi.So.C. di una dichiarazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, pur nella consapevolezza del loro omesso versamento e, quindi, nella volontaria e consapevole falsa attestazione della realtà, configura violazione dell'art. 1, I comma, CGS, che impone alle Società, ai dirigenti e agli altri soggetti ivi indicati, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, di uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Dei fatti ascritti ad entrambi i soggetti la SSC Venezia SpA risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, II comma CGS.

#### PQM

Irroga la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione nei confronti di Pirro Michele; di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti di Mazza Sandro; di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) nei confronti della SSC Venezia SpA.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 15 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete